

La contabilizzazione del credito per investimenti 4.0 e 5.0

di **Viviana Grippo**

Seminario di specializzazione

Transizione 4.0: Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Scopri di più

Il credito d'imposta derivante dagli **investimenti in beni con tecnologia 4.0 e 5.0** appartiene alla più ampia categoria dei **contributi in conto impianti**, ovvero ai **contributi/aiuti attribuiti all'azienda**, al fine di reperire i mezzi per l'acquisto di beni ammortizzabili.

Al fine della rilevazione contabile occorre fare riferimento **all'Oic 16**, secondo cui i contributi in conto impianti sono rilevati nel **momento in cui esiste una ragionevole certezza** che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che **i contributi saranno erogati**.

L'iscrizione necessita, quindi, della **certezza dell'esistenza del credito**; eventualità che, nel caso di specie, può dirsi **realizzata solo a seguito dell'interconnessione del bene**.

Come di norma, quindi, **una volta che il bene sia stato interconnesso** sarà possibile procedere alla **contabilizzazione dei contributi in conto impianti a Conto economico** con un criterio sistematico, gradualmente **lungo la vita utile dei cespiti** attraverso **2 metodi**, quello **diretto** e quello metodo **indiretto**.

Con il **metodo diretto** i contributi sono **portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali** cui si riferiscono.

Di conseguenza, sono **imputati al Conto economico solo gli ammortamenti** determinati sul valore dell'immobilizzazione materiale al netto dei contributi.

In tal caso le **scritture contabili sono le seguenti**.

1. all'arrivo della fattura del fornitore:

Diversi	a	Debiti verso fornitori	122.000
Immobilizzazioni materiali			100.000
Erario c/lva			22.000

2. all'atto della interconnessione:

Credito d'imposta investimenti	a	Immobilizzazioni materiali	20.000
--------------------------------	---	----------------------------	--------

3. alla fine dell'esercizio:

Ammortamento immobilizzazioni	a	Fondo ammortamento immobilizzazioni	16.000
-------------------------------	---	-------------------------------------	--------

Con il **metodo indiretto** i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al Conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi", e **rinviati per competenza agli esercizi successivi con l'iscrizione di appositi risconti passivi**.

Si determina, quindi, una **contrapposizione tra i ricavi, quota di contributo di competenza dell'esercizio e i costi ovvero gli ammortamenti calcolati sul costo lordo** delle immobilizzazioni materiali.

In tal caso le scritture contabili sono le seguenti.

1. All'arrivo della fattura del fornitore:

Diversi	a	Debiti verso fornitori	122.000
Immobilizzazioni materiali			100.000
Erario c/lva			22.000

2. All'atto della interconnessione:

Credito d'imposta investimenti	a	Contributo conto impianti	20.000
--------------------------------	---	---------------------------	--------

3. Alla fine dell'esercizio:

Ammortamento immobilizzazioni	a	Fondo ammortamento immobilizzazioni	20.000
-------------------------------	---	-------------------------------------	--------

4. Considerato che il periodo di ammortamento è pari a 5 anni occorrerà riscontare il contributo per tale periodo, la scrittura sarà la seguente:

Contributo conto impianti	a	Risconti passivi	16.000
---------------------------	---	------------------	--------

Va, infine, considerato che la determinazione e **imputazione temporale del risconto** è **slegata dall'utilizzo in compensazione del credito d'imposta** che seguirà le regole previste dalla normativa dettata in materia.

Dal punto di vista fiscale, il componente positivo non concorre alla formazione del reddito

(Irpéf o Ires) né alla formazione della base imponibile Irap. L'agevolazione è, invece, cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

In chiusura del contributo si richiama l'attenzione su **due note**:

- il contribuente deve attendere il momento in cui avviene l'interconnessione ai sensi dell'[articolo 1, comma 1062, L. 178/2020](#), per fruire della **prima rata del credito di imposta nella misura "piena"** prevista dall'agevolazione 4.0,
- l'Agenzia delle entrate, con la [risposta a interpello n. 260/2024](#), ha chiarito che **la comunicazione preventiva**, prevista dall'[articolo 6, D.L. 39/2024](#), **non deve essere effettuata entro un termine "perentorio"** e rappresenta un **adempimento prodromico alla presentazione della comunicazione consuntiva** e che la **maturazione del diritto** alla fruizione del credito di imposta **sorge con la realizzazione dell'investimento** ed è indipendente dalle comunicazioni previste: pertanto, l'Amministrazione finanziaria precisa che **l'eventuale ritardata presentazione della comunicazione preventiva non obbliga al pagamento di alcuna sanzione**.